



## COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale posa impianti pubblicitari, insegne e scritte destinate al pubblico

---

# **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO**

(del 21 gennaio 2013)

## IL MUNICIPIO DI MAGLIASO

richiamati:

- l'art. 192 LOC;
- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (del 26 febbraio 2007), il regolamento d'esecuzione della Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (del 24 settembre 2008);
- gli art. 99 e segg. del Regolamento comunale di Magliaso (del 28 ottobre 2002);

emana le seguenti disposizioni per la procedura concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

### **DEFINIZIONE**

#### **Art. 1**

##### **Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina la posa di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità sotto forma di scritti, immagini, suoni, forme e colori e altri mezzi (impianti pubblicitari); compresi gli impianti che segnalano il luogo dove si esercita una produzione, un commercio, una libera professione o comunque di un'attività economica pubblica o privata (insegne), o che indirizzano a un tale luogo (insegne direzionali). Per quanto non esplicitamente regolamentato nella presente ordinanza fanno stato le norme legislative cantonali in materia.

### **OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 2**

##### **Obbligo dell'autorizzazione**

Sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione gli impianti di cui all'articolo 2 del Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari.

L'autorizzazione è valida unicamente a beneficio dell'istante e per l'impianto oggetto della domanda. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione.

### **PROCEDURA**

#### **Art. 3**

##### **Domanda**

La domanda, allestita in tre copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Municipio utilizzando l'apposito formulario ottenibile presso l'Ufficio tecnico comunale o scaricabile dal sito internet comunale [www.magliaso.ch](http://www.magliaso.ch).

La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo;
- documentazione fotografica, e più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;
- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.



## COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale posa impianti pubblicitari, insegne e scritte destinate al pubblico

---

### **Art. 4**

#### **Domanda con licenza edilizia**

Se l'impianto necessita di una licenza edilizia, secondo quanto stabilito all'articolo 3 del Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari, è sufficiente inoltrare un'unica domanda a condizione che sia presentata con la documentazione prevista all'articolo 2.

### **Art. 5**

#### **Coordinamento con la licenza edilizia**

È richiesta la licenza edilizia per i vettori pubblicitari con una superficie superiore ai 4 mq, i totem, quelli sporgenti o confinanti con l'area demaniale cantonale, quelli adibiti alla pubblicità per terzi o tecnicamente assoggettabili e quando l'impianto ha caratteristiche tali (per dimensioni, emissioni luminose o foniche, etc.) da precludere gli interessi di terzi.

La domanda o notifica di costruzione devono includere la documentazione di cui all'art. 3 della presente.

### **Art. 6**

#### **Esenzioni**

Non necessitano di autorizzazioni:

- gli impianti esposti in occasione straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a due settimane, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale;
- le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.25, non siano luminose o di natura rifrangente;
- gli impianti di proprietà federale, cantonale o comunale aventi caratteri di pubblica utilità;
- le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, esercizi pubblici o uffici purché riferite alla loro attività.

Resta riservata la procedura di notifica riguardante l'occupazione di area pubblica.

### **Art. 7**

#### **Divieti**

Può essere vietata l'esposizione di impianti che per le loro dimensioni o emissioni arrecano pregiudizio alla sicurezza stradale, all'estetica dei paesaggi e agli edifici.

L'autorizzazione può essere negata se in una zona oppure su di un singolo edificio sono già stati collocati impianti in abbondanza.

Sono inoltre vietati:

- l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 6 cpv. 3 e 4 RLImp;
- la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), ai parapetti, ai ponti, ai cavalcavia pedonali, agli alberi ed ai contenitori per i rifiuti urbani.

Restano riservati i divieti di cui alla LImp, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi.



## COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale posa impianti pubblicitari, insegne e scritte destinate al pubblico

---

### **TASSE**

#### **Art. 8**

##### **Tasse**

L'ammontare della tassa di decisione è fissato come segue:

- a) Insegne non luminose: fr. 100.00 una tantum.
- b) Insegne luminose: fr. 200.00 una tantum.
- c) Bandiere pubblicitarie e tende: fr. 100.00 una tantum.
- d) Lanterne e bacheche: fr. 50.00 (a corpo) per unità.
- e) Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto: fr. 100.00 una tantum.
- f) Pannelli destinati alla pubblicità per terzi: fino a 2 mq fr. 50.00 oltre fr. 100.00.
- g) Richiami sonori da fr. 50.00 a fr. 200.00 a dipendenza della durata della manifestazione.
- h) Palloni aerostatitici da fr. 100.00 a fr. 250.00 a dipendenza della durata di esposizione.
- i) Insegne dipinte: fr. 50.00 una tantum.

#### **Art. 9**

##### **Tassa di decisione speciale**

Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di fr. 150.00 e un massimo di fr. 2'500.00, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale. Il costo orario di tali prestazioni ammonta a fr. 70.00.

#### **Art. 10**

##### **Tassa per prestazioni speciali**

Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie.

#### **Art. 11**

##### **Esenzione e riduzioni**

Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse. Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

#### **Art. 12**

##### **Occupazione area pubblica**

L'occupazione provvisoria di area pubblica con impianti pubblicitari o insegne sottostà alla relativa tassa fissata nel regolamento comunale.

#### **Art. 13**

##### **Esenzione e riduzione**

In caso di richiesta di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso istante, rispettivamente per la stessa attività commerciale, sarà prelevata una tassa del 50% (art. 8) fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

#### **Art. 14**

##### **Responsabilità del beneficiario**

Il beneficiario di un'autorizzazione, e in via sussidiaria il proprietario del fondo, è tenuto a mantenere l'impianto pulito e funzionante ed è responsabile della sua rimozione in caso di cessazione dell'attività oppure quando il contenuto non risulti più conforme alla legislazione che disciplina la materia o ancora quando il suo stato non sia più decoroso.



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale posa impianti pubblicitari, insegne e scritte destinate al pubblico

---

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 15**

**Sanzioni**

Le infrazioni alla presente ordinanza eccettuate quelle di competenza cantonale sono punite dal Municipio con:

- a. la multa;
- b. la rimozione degli impianti esposti.

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

**Art. 16**

**Pubblicazione / entrata in vigore**

La presente ordinanza è stata adottata con risoluzione municipale n° 326 del 21 gennaio 2013, è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 15 giorni dal 4 marzo 2013 al 18 marzo 2013 e entra immediatamente in vigore.

Contro questa ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:

Il Segretario:

  
R. Citterio

  
M. Rezzadore

